

## **Art. 4**

### **Associati Ordinari-Associati Aggregati**

La partecipazione dell'Istituto e' aperta a:

- aziende, consorzi, enti e istituti indirizzati agli studi e alle ricerche nel campo degli alimenti surgelati e alla catena del freddo.
- aziende produttrici e/o distributrici di alimenti surgelati;
- esercenti la vendita di alimenti surgelati;
- aziende che producono: confezioni e imballaggi per surgelati, impianti e attrezzature per la produzione di alimenti surgelati, mezzi e apparecchiature di conservazione e trasporto in regime di freddo, apparecchiature di scongelamento, eccetera;
- aziende di depositi frigoriferi;
- aziende che esercitano trasporti in regime di freddo;

Gli aderenti all'associazione si distinguono in:

#### **A) Associati Ordinari**

Gli Associati Ordinari sono vincolati alla osservanza di tutti gli obblighi contemplati nel presente statuto che dichiarano di conoscere in ogni sua parte, di approvarlo incondizionatamente e da tutti gli obblighi derivanti dalle deliberazioni regolarmente prese dagli organi dell'Istituto e di obbligarsi a versare la quota associativa annuale.

Gli Associati Ordinari sono tenuti a rendere noti all'Istituto gli indirizzi ai quali e' ispirata la propria attività, quando questa si riferisca a fatti di interesse comune alla generalità degli associati e perciò di interesse dell'Istituto.

Il rapporto associativo decorre, agli effetti contributivi, dal primo giorno del semestre solare nel quale e' avvenuta l'ammissione.

Ogni associato ordinario può esercitare il diritto di recesso, con dichiarazione da comunicare con raccomandata all'Istituto.

Il recesso ha effetto con la fine dell'anno solare in corso, se comunicato a mezzo lettera raccomandata almeno sei mesi prima o, in caso contrario, con la fine dell'anno solare successivo.

#### **B) Associati Aggregati**

Possono aderire all'Istituto in qualità di Associati Aggregati - con i contenuti e le modalità stabiliti dall'Assemblea - aziende, enti, associazioni ed organizzazioni aventi lo scopo di promozione e di tutela di interessi specifici omogenei o contigui a quelli dell'Istituto o altre specifiche caratteristiche.

Il rapporto di aggregazione ha durata di due anni e si rinnova di volta in volta automaticamente per un uguale periodo, salvo diversa deliberazione da comunicarsi all'Associato almeno tre mesi prima della scadenza.

Gli Associati Aggregati partecipano alle Assemblee ma non hanno diritto di voto.

Il rapporto di Associato Aggregato decorre, agli effetti contributivi, dal primo giorno del semestre solare nel quale e' avvenuta l'ammissione o l'aggregazione.

Ogni associato aggregato può esercitare il diritto di recesso, con dichiarazione da comunicare con raccomandata all'Istituto.

Il recesso ha effetto con la fine dell'anno solare in corso, se comunicato a mezzo lettera raccomandata almeno sei mesi prima o, in caso contrario, con la fine dell'anno solare successivo.

Sia per gli Associati Ordinari che per gli Associati Aggregati vale quanto segue.

L'esclusione dell' Associato può essere deliberata dall'Assemblea ordinaria per gravi motivi. In particolare costituiscono gravi motivi di esclusione: qualsiasi grave violazione del presente Statuto o della deliberazioni degli organi dell'Istituto e degli obblighi che ne scaturiscono; una grave violazione dell'adempimento dell'obbligo contributivo; il perseguimento di interessi contrari a quelli dell'Istituto.

Gli Associati hanno in ogni caso l'obbligo di astenersi da comportamenti contrari agli scopi e alle attività dell'Istituto.

Gli associati receduti o esclusi non hanno alcun diritto sul fondo comune, salvo quanto previsto dal successivo art. 8, comma 1 lettera b).

La qualifica di Associato Ordinario o Associato Aggregato non e' trasmissibile.

La quota associativa annuale verrà definita dall'Assemblea ordinaria sia per gli Associati Ordinari che per gli Associati Aggregati.

Sulle domande di ammissione delibera l'Assemblea Ordinaria, con giudizio inappellabile.